

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

2008/0157(COD)

10.12.2008

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Relatore per parere: Christopher Heaton-Harris

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta ha l'obiettivo di migliorare la situazione sociale degli artisti, interpreti o esecutori, e in particolare dei musicisti di sessione, tenendo conto del fatto che sempre di più essi vivono oltre il periodo di protezione delle loro prestazioni artistiche che è attualmente di 50 anni.

Poiché il fenomeno della produzione di fonogrammi su larga scala è iniziato soprattutto negli anni Cinquanta, in assenza di interventi, nei prossimi 10 anni resterà senza protezione un numero crescente di esecuzioni registrate tra il 1957 e il 1967. Una volta venuta meno la protezione delle esecuzioni fissate su fonogramma, circa 7 000 artisti, interpreti o esecutori, in ciascuno dei grandi Stati membri e un numero proporzionalmente inferiore negli Stati membri più piccoli, saranno completamente privati del reddito che ricavano dalle royalties contrattuali e dalla remunerazione di legge per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni artistiche in bar e discoteche.

Ciò avrà ripercussioni per gli artisti, interpreti o esecutori presenti su supporti fonografici (coloro che percepiscono royalties contrattuali), ma soprattutto per le migliaia di anonimi musicisti di sessione (che non percepiscono royalties ma solo la remunerazione di legge) che hanno contribuito ai fonogrammi registrati verso la fine degli anni Cinquanta e negli anni Sessanta e che hanno ceduto i propri diritti esclusivi a un produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento forfettario ("buy out"). Cesserebbero infatti di essere loro erogati i pagamenti della "remunerazione equa e unica" per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, che non sono mai assegnati al produttore di fonogrammi.

Il relatore per parere è molto favorevole alla proposta della Commissione, che estende la durata dei benefici riconosciuti ad artisti, interpreti, esecutori e produttori di fonogrammi nonché alle clausole relative al prelievo del 20% e all'opzione "use it or lose it", che consentiranno ai soggetti interessati, e in particolare ai musicisti di sessione, di ottenere vantaggi significativi grazie all'ampliamento del periodo di protezione e alla migliore tutela dei loro diritti.

Il relatore per parere non ritiene necessario il limite di 2 milioni di EUR fissato per i produttori, in quanto potrebbe impedire ad alcuni artisti, interpreti o esecutori, di ricevere i ricavi di cui avrebbero bisogno, e ne raccomanda pertanto la soppressione. Analogamente, ritiene opportuno sopprimere le proposte finalizzate a togliere i diritti di artisti, interpreti ed esecutori, in considerazione dei potenziali svantaggi finanziari cui essi sarebbero esposti.

Il relatore per parere esprime pieno appoggio alla proposta di utilizzare i ricavi netti come parametro di riferimento per il prelievo del 20%, soluzione che consentirebbe ai produttori di detrarre i costi di entità ragionevole direttamente correlati all'estensione della durata di protezione del fonogramma. Occorre garantire che siano unicamente tali costi a essere inseriti nella detrazione, così da consentire una remunerazione equa e coerente di artisti, interpreti ed esecutori.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le nuove tecnologie offrono la possibilità della distribuzione digitale dei fonogrammi tramite servizi online legali. In questo quadro rientrano anche fonogrammi degli anni passati e viene così a crearsi l'opportunità di vendere fonogrammi meno popolari con conseguenti redditi per artisti più anziani e meno famosi.

Motivazione

Estendere la durata della protezione dei diritti connessi al diritto d'autore aumenterà, presso le case discografiche, la motivazione a digitalizzare i loro cataloghi. I servizi di distribuzione online creeranno così nuove prospettive per numerose registrazioni nonché nuove fonti di reddito per gli artisti. Inoltre, la digitalizzazione di vecchi fonogrammi garantirà un reddito ad artisti più anziani o meno popolari, che beneficeranno delle vendite cosiddette "long tail".

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di avviare una procedura di valutazione d'impatto analoga a quella compiuta per il settore della musica, al fine di esaminare le eventuali necessità di estendere la durata di protezione che

attualmente si applica al settore audiovisivo (artisti esecutori, produttori ed emittenti).

Motivazione

In linea di massima il contributo creativo di tutti gli esecutori dovrebbe essere riconosciuto e trovare riscontro nella direttiva. Tuttavia, dal momento che la Commissione europea non ha condotto alcuna valutazione d'impatto sulle conseguenze di un'eventuale estensione della durata di protezione degli esecutori in altri settori, detta estensione non appare ragionevole in questa fase. Pertanto si richiede alla Commissione di compiere una valutazione d'impatto sul settore audiovisivo.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12**

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La prima misura di accompagnamento non deve comportare un onere amministrativo sproporzionato per i produttori di fonogrammi di piccole e medie dimensioni. Pertanto gli Stati membri hanno la facoltà di esentare taluni produttori di fonogrammi considerati piccoli o medi in base alle entrate annue derivanti dallo sfruttamento commerciale dei fonogrammi.

soppresso

Motivazione

Dal momento che la misura di accompagnamento transitoria (il 20%) viene calcolata sui ricavi netti, le PMI non saranno confrontate a costi eccessivi, per cui, affinché tutti gli artisti, interpreti o esecutori, beneficino di questi fondi, è preferibile che rientrino nell'ambito di questa misura.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13**

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I fondi accantonati devono essere riservati esclusivamente agli artisti,

(13) I fondi accantonati devono essere riservati esclusivamente agli artisti,

interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I fondi accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. Gli Stati membri **potrebbero** richiedere che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti. **Quando la distribuzione di tali fondi è affidata a società di gestione collettiva**, possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili.

interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I fondi accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. Gli Stati membri **dovrebbero** garantire che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti. Possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili. **In virtù dei principi enunciati nella dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, le società di gestione collettiva devono svolgere il proprio ruolo fondamentale nel preservare la diversità culturale.**

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Una seconda misura di accompagnamento transitoria deve stabilire che ***i diritti sulla fissazione dell'esecuzione tornino agli artisti, interpreti o esecutori*** qualora un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe caduto nel pubblico dominio, o non metta a disposizione del pubblico ***lo stesso*** fonogramma. ***Di conseguenza i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma in parola devono scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che gli artisti, interpreti o esecutori hanno sulla fissazione dell'esecuzione, nella misura in cui questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di***

Emendamento

(15) Una seconda misura di accompagnamento transitoria deve stabilire che, qualora un produttore di fonogrammi non metta ***più*** in vendita un numero congruo di copie di ***almeno una versione di*** un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe caduto nel pubblico dominio, o non metta più a disposizione del pubblico ***almeno una versione dello*** stesso fonogramma, ***l'artista, interprete o esecutore può chiedere al produttore di farlo. Se quest'ultimo non soddisfa la richiesta entro un termine ragionevole, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine alla cessione dei diritti sulla fissazione di quell'esecuzione.***

fonogrammi.

Motivazione

È ragionevole che i produttori di fonogrammi debbano mettere a disposizione del pubblico in quantità sufficiente una versione del fonogramma in questione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Questa misura di accompagnamento deve altresì garantire che un fonogramma non sia più protetto una volta messo a disposizione del pubblico dopo un certo periodo a decorrere dall'estensione della durata della protezione poiché i titolari dei diritti non lo sfruttano o il produttore del fonogramma oppure gli artisti, interpreti o esecutori non possono essere localizzati o identificati. ***Se, dopo aver recuperato i diritti, l'artista, interprete o esecutore ha avuto un periodo di tempo ragionevole per rendere accessibile al pubblico il fonogramma che, senza l'estensione della durata della protezione, non sarebbe più protetto, ma tale fonogramma non è accessibile al pubblico, i diritti sul fonogramma e sulla fissazione dell'esecuzione devono scadere.***

Emendamento

(16) Questa misura di accompagnamento deve altresì garantire che un fonogramma non sia più protetto una volta messo a disposizione del pubblico dopo un certo periodo a decorrere dall'estensione della durata della protezione poiché i titolari dei diritti non lo sfruttano o il produttore del fonogramma oppure gli artisti, interpreti o esecutori non possono essere localizzati o identificati.

Motivazione

La clausola "use it or lose it" serve a proteggere i diritti degli artisti, interpreti o esecutori, e a impedire ai produttori di fonogrammi di decurtare arbitrariamente tali diritti. Il considerando 15 lo fa, ma le altre misure citate al considerando 16 non apportano alcun vantaggio supplementare agli artisti - che in molti casi sarebbero perdenti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Tra le misure di accompagnamento transitorie figura l'esercizio collettivo obbligatorio dei diritti degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi riguardo ai servizi su richiesta da parte di emittenti di produzioni radiotelevisive di cui la musica ottenuta da fonogrammi lecitamente pubblicati sia parte integrante. Tale sistema di gestione dei diritti collettivi integra il regime di remunerazione della radiodiffusione di fonogrammi lecitamente pubblicati previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e garantisce che, durante l'intera durata del periodo di protezione dei fonogrammi lecitamente pubblicati, i rispettivi artisti, interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi ricevano una giusta remunerazione per l'utilizzo su richiesta delle produzioni trasmesse.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la proposta di estendere la durata della protezione dei diritti degli artisti, interpreti o esecutori sia accompagnata da disposizioni legislative che offrano loro tutela sotto forma di condizioni contrattuali eque per quanto riguarda i trasferimenti e le cessioni.

Motivazione

Non è necessario armonizzare a livello dell'UE le condizioni dei contratti di trasferimento o cessione. È tuttavia opportuno richiamare l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, in

genere, gli artisti, interpreti o esecutori non hanno un effettivo potere negoziale, per cui i termini di tali contratti sono solitamente unilaterali.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che un produttore di fonogrammi le cui entrate annuali complessive, nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione non superino una soglia minima di 2 milioni di EUR non sia tenuto a consacrare almeno il 20% delle entrate che ha derivato nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione dalla riproduzione, dalla distribuzione e dalla messa a disposizione dei fonogrammi rispetto ai quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti il 31 dicembre di detto anno.

soppresso

Motivazione

Dal momento che la misura di accompagnamento transitoria (il 20%) viene calcolata sui ricavi netti, le PMI non saranno confrontate a costi eccessivi, per cui, affinché tutti gli artisti, interpreti o esecutori, beneficino di questi fondi, è preferibile che rientrino nell'ambito di questa misura.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri **possono stabilire se e in che misura** il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 **debba essere** amministrato **da** società di gestione collettiva.

Emendamento

5. Gli Stati membri **provvedono a che** il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 **sia** amministrato **dalla** società di gestione collettiva.

Motivazione

È essenziale che società di gestione collettiva distribuiscano con la massima precisione e su base individuale la remunerazione percepita per conto degli artisti, interpreti o esecutori.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le società di gestione collettiva distribuiscono tali remunerazioni su base individuale e tenendo conto dell'uso che viene fatto delle esecuzioni di ciascun artista, interprete o esecutore.

Motivazione

È essenziale che società di gestione collettiva distribuiscano con la massima precisione e su base individuale la remunerazione percepita per conto degli artisti, interpreti o esecutori.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter Per quanto attiene alla gestione dei diritti concernenti i servizi su richiesta da parte di emittenti di produzioni radiotelevisive che contengono musica ottenuta da fonogrammi lecitamente pubblicati, gli Stati membri garantiscono che il diritto degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi di garantire o rifiutare l'autorizzazione per detto uso possa essere esercitato solo attraverso la società di gestione collettiva che è stata istituita per percepire e distribuire la remunerazione per la radiodiffusione di detti fonogrammi.

Motivazione

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Se, dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi ***cessa di mettere***

Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi ***non mette più*** in

in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma o **di mettere** lo stesso a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto di trasferimento o cessione. **Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione solo congiuntamente. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.**

vendita un numero congruo di copie **di almeno una versione** di un fonogramma o non mette lo stesso a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può **chiedere al produttore di farlo e, se quest'ultimo non soddisfa la richiesta entro un termine ragionevole, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine alla cessione dei diritti su quel fonogramma.**

Motivazione

È ragionevole che i produttori di fonogrammi debbano mettere a disposizione del pubblico in quantità sufficiente una versione del fonogramma in questione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Se, un anno dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti per quanto concerne rispettivamente la fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, il fonogramma in questione non è messo a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento

Emendamento

soppresso

***scelti individualmente, i diritti del
produttore di fonogrammi e degli artisti,
interpreti o esecutori relativi alla
fissazione della loro esecuzione scadono.***

Motivazione

La clausola "use it or lose it" serve a proteggere i diritti degli artisti, interpreti o esecutori, e a impedire ai produttori di fonogrammi di decurtare arbitrariamente tali diritti. Il considerando 10 lo fa, ma le altre misure citate al considerando 2 non apportano alcun vantaggio supplementare agli artisti - che in molti casi sarebbero perdenti.

PROCEDURA

Titolo	Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
Riferimenti	COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 2.9.2008
Relatore per parere Nomina	Christopher Heaton- Harris 10.9.2008
Esame in commissione	6.11.2008
Approvazione	2.12.2008
Esito della votazione finale	+: 20 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nina Škottová, László Tókéš, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser